

Gazzetta ufficiale

L 223

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
21 agosto 2012

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Avviso relativo alla risoluzione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio e all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bovški sir (DOP)]** 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert (IGP)]** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese specifiche per le azioni ambientali nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli** 6

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.


I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 756/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾	8
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 757/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012, che sospende l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche	31
Regolamento di esecuzione (UE) n. 758/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	51
Regolamento di esecuzione (UE) n. 759/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12	53

DECISIONI

2012/481/UE:

★ Decisione della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata [notificata con il numero C(2012) 5364] ⁽¹⁾	55
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Avviso relativo alla risoluzione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio e all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 529/2012 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione informa che il 22 agosto 2012 la Federazione russa aderirà all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio ⁽²⁾, l'accordo è risolto il 22 agosto 2012.

Il regolamento (CE) n. 1342/2007 ⁽³⁾ del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 529/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012. Gli effetti dell'abrogazione decorrono dal 22 agosto 2012.

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 753/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bovški sir (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Bovški sir», presentata dalla Slovenia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Andris PIEBALGS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 364 del 14.12.2011, pag. 25.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3. Formaggi

SLOVENIA

Bovški sir (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 754/2012 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 2012****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Düsseldorfer Mostert»/«Düsseldorfer Senf Mostert»/«Düsseldorfer Urtyp Mostert»/«Aechter Düsseldorfer Mostert» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 321 del 4.11.2011, pag. 20.

ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.6. Pasta di mostarda

GERMANIA

Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert (IGP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 755/2012 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2012****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese specifiche per le azioni ambientali nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103 *nonies* in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli che comprende i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. A norma dell'articolo 103 *quater*, paragrafo 3, di detto regolamento gli Stati membri sono tenuti a garantire che i programmi operativi nel settore ortofrutticolo comprendano due o più azioni ambientali, oppure che almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali. Il regolamento prevede inoltre che il sostegno a favore delle azioni ambientali copra le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.
- (2) A norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, l'allegato IX di tale regolamento di esecuzione stabilisce l'elenco delle azioni o delle spese non sovvenzionabili nell'ambito dei programmi operativi. Tuttavia, esso indica che le spese specifiche per azioni ambientali, comprese le spese risultanti dalla gestione ecologica degli imballaggi, sono, in via eccezionale, sovvenzionabili.
- (3) L'esperienza nell'attuazione di azioni ambientali connesse alla gestione degli imballaggi rivela che esistono dubbi in relazione ai benefici ambientali netti risultanti da tali azioni e/o al fatto che esse generino effettivamente costi supplementari e perdite di reddito per le organizzazioni di produttori e, di conseguenza, alla giustificazione per il sostegno pubblico offerto. Inoltre, sia la gestione, sia il controllo di tali azioni si sono rivelati complessi, in particolare per quanto riguarda il calcolo del sostegno che può essere concesso. Sulla base di tale esperienza e al fine di incoraggiare l'attuazione di azioni ambientali più efficienti sul piano dei costi e di ridurre i costi relativi alla gestione del regime dell'Unione europea, è opportuno abbandonare il sostegno alle azioni ambientali connesse alla gestione degli imballaggi.

(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(5) Il Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 60, paragrafo 4, è così modificato:
 - a) al primo comma, la lettera c) è soppressa;
 - b) il secondo comma è soppresso;
- 2) all'allegato IX, punto 1, primo paragrafo, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— spese specifiche per le azioni ambientali di cui all'articolo 103 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tutti i casi i costi connessi all'uso e alla gestione degli imballaggi non sono ammissibili.».

*Articolo 2***Disposizioni transitorie**

1. Le azioni ambientali connesse alla gestione degli imballaggi comprese in un programma operativo approvato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere considerate ammissibili al sostegno fino alla fine del programma operativo, a condizione che rispettino le norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Se del caso, gli Stati membri modificano la loro disciplina nazionale di cui al primo comma dell'articolo 103 *septies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, al fine di adeguarla alle modifiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

In deroga all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le modifiche apportate alla disciplina nazionale a norma del primo comma del presente paragrafo non sono soggette alla procedura di cui all'articolo 103 *septies*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 756/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2012

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, ha abolito l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita per le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, le informazioni relative al destinatario sono obbligatorie in una dichiarazione sommaria di uscita. Tuttavia, quando le merci sono trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» il destinatario non è noto. In tal caso deve essere utilizzato un codice specifico al fine di indicare che non sono note le informazioni concernenti il destinatario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero ⁽⁴⁾, è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti ⁽⁵⁾. È pertanto necessario adattare gli allegati 37 e 38 del regolamento (CE) n. 2454/93.

- (4) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽⁶⁾, stabilisce le condizioni di esenzione dal pagamento dell'IVA dovuta all'importazione. Una delle condizioni è che al momento dell'importazione l'importatore deve aver fornito determinate informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di importazione. È pertanto necessario adattare gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 al fine di prevedere una soluzione armonizzata per indicare tali informazioni nella dichiarazione doganale. L'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE deve essere indicato nella descrizione della casella n. 44 nell'allegato 37.
- (5) Poiché un'operazione di transito comunitario può aver luogo in Andorra e a San Marino, l'indicazione di tali paesi deve essere aggiunta al riferimento ai paesi dell'EFTA nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per riflettere il fatto che la garanzia o l'esonero dalla garanzia possono non essere validi in uno o più paesi dell'EFTA, nonché in Andorra o a San Marino.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽⁷⁾, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ⁽⁸⁾. Occorre pertanto aggiornare il riferimento al regolamento (CE) n. 1172/95 nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (7) Nel 2010 è stata stabilita l'ottava versione delle norme Incoterms («Incoterms 2010»). Al fine di adeguare le condizioni di consegna, nell'allegato 38 devono pertanto figurare i codici Incoterms quali modificati dagli Incoterms 2010.
- (8) L'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contiene un elenco di codici imballaggi basato sull'elenco di rappresentazioni codificate delle denominazioni per i tipi di imballaggio utilizzati nel commercio internazionale, di cui agli allegati V e VI della raccomandazione n. 21 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. L'elenco di codici è stato riveduto in seguito allo sviluppo tecnologico. È perciò opportuno sostituire l'elenco dell'allegato 38 con l'ultima versione a seguito della revisione 8.1 della raccomandazione n. 21.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.⁽⁸⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

- (9) La direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE⁽¹⁾, stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa nel territorio doganale della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva. I relativi codici di cui all'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono pertanto essere adeguati al fine di tener conto dei casi nei quali al momento dell'importazione non sono state pagate accise.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁽²⁾, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁽³⁾. È pertanto necessario adattare alcuni riferimenti e descrizioni di codici nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (11) Poiché il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli⁽⁴⁾ è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati⁽⁵⁾, è necessario aggiornare il riferimento al regolamento (CE) n. 1580/2007 nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (12) È necessario adattare l'elenco delle merci che presentano ingenti rischi di frode, riportato nell'allegato 44 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93, alla nomenclatura combinata 2012 stabilita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁶⁾.
- (13) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (14) Poiché il regolamento (UE) n. 1006/2011 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012, le modifiche all'allegato 44 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano a decorrere dalla stessa data.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

- 1) l'allegato 30 *bis* è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato 37 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato 38 è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato 44 *quater* è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione dell'allegato IV.

L'allegato IV si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 1, paragrafo 1)

L'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

- 1) nella sezione 1 «**Note introduttive alle tabelle**», è soppressa la nota 4.4;
- 2) la sezione 2 «**Prescrizione per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita**» è così modificata:
 - a) il titolo del punto 2.2 è sostituito dal seguente testo:

«2.2 Spedizioni per espresso— Tabella 2»;
 - b) nella tabella 2, è soppressa la terza colonna «Dichiarazione sommaria di uscita — Approvvigionamento di navi e di aeromobili prepartenza»;
- 3) la sezione 4 «**Note esplicative dei dati**» è così modificata:
 - a) nella nota esplicativa relativa al dato «Numero del documento di trasporto» il quarto paragrafo è soppresso;
 - b) nella nota esplicativa relativa al dato «Destinatario», il testo del quinto paragrafo «Dichiarazioni sommarie di uscita» è sostituito dal seguente:

«Dichiarazioni sommarie di uscita: nei casi di cui all'articolo 789 questa informazione deve essere fornita se disponibile. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco” e il destinatario non è noto, l'informazione a lui relativa è sostituita dal seguente codice nella casella 44 della dichiarazione di esportazione:

Base giuridica	Oggetto	Casella	Codice
Allegato 30 bis	Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario.	44	30600»

- c) il testo della nota esplicativa relativa al dato «*Parte destinataria della notifica*» è sostituito dal seguente:

«*Parte destinataria della notifica*

Parte da informare dell'entrata delle merci all'importazione. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. A tal fine si indica il numero EORI della parte destinataria della notifica, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.

Dichiarazione sommaria di entrata: nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco” e il destinatario non è menzionato, si inserisce il codice 10600 ed è sempre indicata la parte destinataria della notifica.

Dichiarazione sommaria di uscita: nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco” e il destinatario non è menzionato, le informazioni relative alla parte destinataria della notifica sono sempre indicate nel campo “destinatario” al posto delle informazioni sul “destinatario”. Qualora una dichiarazione di esportazione contenga informazioni concernenti la dichiarazione sommaria di uscita, nella casella n. 44 della dichiarazione di esportazione in esame è inserito il codice 30600.»;

- d) nella nota esplicativa relativa al dato «*Codice delle merci*», il quinto paragrafo che inizia con la frase Dichiarazioni sommarie di uscita per l'approvvigionamento di navi e di aerei: è soppresso.

ALLEGATO II

(di cui all'articolo 1, paragrafo 2)

L'allegato 37, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) la sezione A è così modificata:

a) la **Casella n. 24: Natura della transazione** è sostituita dalla seguente:

«Casella n. 24: Natura della transazione

Indicare, conformemente ai codici di cui all'allegato 38, il tipo di transazione effettuato.»;

b) nella **Casella n. 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni**, il testo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Indicare, utilizzando i codici di cui all'allegato 38, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5 o i numeri di identificazione.»;

c) nella **Casella n. 52: «Garanzia»**, il testo del secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Se la garanzia globale, la dispensa dalla garanzia o la garanzia isolata non sono valide per uno o più dei seguenti paesi, aggiungere dopo "non valida per" i codici di cui all'allegato 38 per il paese o i paesi interessati:

— parti contraenti delle convenzioni relative a un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci che non sono membri dell'UE

— Andorra

— San Marino.

Qualora sia utilizzata una garanzia isolata, sotto forma di deposito in contanti o di titolo, questa sarà valida per tutte le parti contraenti delle convenzioni relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.»;

2) la sezione C è così modificata.

a) la **Casella n. 24: Natura della transazione** è sostituita dalla seguente:

«Casella n. 24: Natura della transazione

Indicare, conformemente ai codici di cui all'allegato 38, il tipo di transazione effettuato.»;

b) la **Casella n. 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni** è modificata come segue:

i) il testo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Indicare, utilizzando i codici di cui all'allegato 38, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5 o i numeri di identificazione.»;

ii) dopo l'ultimo paragrafo è aggiunto il testo seguente:

«Quando le merci sono oggetto di una fornitura esente da IVA in un altro Stato membro, occorre inserire nella casella n. 44 le informazioni a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE nonché, su richiesta di uno Stato membro, la prova che le merci importate sono destinate a essere trasportate o spedite dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.»

ALLEGATO III
(di cui all'articolo 1, paragrafo 3)

L'allegato 38, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) nella **Casella n. 2: Speditore/Esportatore**, il testo dell'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Codice paese: la codificazione alfabetica comunitaria dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici paese stabiliti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 (*)».

(*) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.»;

2) nella **Casella n. 20: Condizioni di consegna**, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Prima suddivisione	Significato	Seconda suddivisione
Codici Incoterm	Incoterm — CCI/CEE	Località da precisare
<i>Codice di norma applicabile al trasporto stradale e ferroviario</i>		
DAF (Incoterm 2000)	Reso frontiera	Luogo convenuto
<i>Codici applicabili a tutti i modi di trasporto</i>		
EXW (Incoterm 2010)	Franco fabbrica	Luogo convenuto
FCA (Incoterm 2010)	Franco vettore	Luogo convenuto
CPT (Incoterm 2010)	Trasporto pagato fino a	Luogo di destinazione convenuto
CIP (Incoterm 2010)	Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a	Luogo di destinazione convenuto
DAT (Incoterm 2010)	Reso al terminal	Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione
DAP (Incoterm 2010)	Reso al luogo di destinazione	Luogo di destinazione convenuto
DDP (Incoterm 2010)	Reso sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
DDU (Incoterm 2000)	Reso non sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
<i>Codici di norma applicabili al trasporto marittimo e in acque interne</i>		
FAS (Incoterm 2010)	Franco sotto bordo	Porto d'imbarco convenuto
FOB (Incoterm 2010)	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto
CFR (Incoterm 2010)	Costo e nolo	Porto di destinazione convenuto
CIF (Incoterm 2010)	Costo, assicurazione e nolo	Porto di destinazione convenuto
DES (Incoterm 2000)	Ex ship	Porto di destinazione convenuto
DEQ (Incoterm 2000)	Franco banchina	Porto di destinazione convenuto
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto»

3) nella **Casella n. 24: Natura della transazione**, la nota è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione (*), tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella.»

(*) GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.»;

- 4) la **Casella n. 31 Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura** è sostituita dalla seguente:

«Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Natura dei colli

Devono essere utilizzati i seguenti codici.

(Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1 del 12 luglio 2010).

CODICI IMBALLAGGI

Aerosol	AE
Ampolla non protetta	AM
Ampolla protetta	AP
Atomizzatore	AT
Borsa («bag»)	BG
Contenitore flessibile a sacco	FX
Sacco di tela	GY
Sacco di dimensioni molto grandi ("jumbo")	JB
Sacco di grandi dimensioni	ZB
Sacchetto ("bag") multistrato	MB
Sacco di carta	5M
Sacco di carta multifoglio	XJ
Sacco di carta multifoglio, resistente all'acqua	XK
Sacco di plastica	EC
Sacco in film di plastica	XD
Sacco ("polybag")	44
Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse ("big bag")	43
Sacco di materia tessile	5L
Sacco di materia tessile stagno alle polveri	XG
Sacco di materia tessile resistente all'acqua	XH
Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno	XF
Sacco da trasporto	TT
Sacco di tessuto di plastica	5H
Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri	XB
Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all'acqua	XC
Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno	XA

Balla compressa	BL
Balla non compressa	BN
Palla	AL
Pallone non protetto	BF
Pallone protetto	BP
Barra	BR
Botte ("barrel")	BA
Botte ("barrel") di legno	2C
Botte ("barrel") di legno con foro di riempimento	QH
Botte ("barrel") di legno con coperchio amovibile	QJ
Barre in pacchi/mazzi/fasci	BZ
Vaschetta	BM
Canestro	BK
Cesto di cartone con manico	HC
Cesto di plastica con manico	HA
Cesto di legno con manico	HB
Cintura	B4
Cesto ("bin")	BI
Blocco	OK
Pannello ("board")	BD
Pannelli ("board") in pacchi/mazzi/fasci	BY
Bobina ("bobbin")	BB
Rotolo ("bolt")	BT
Bombola di gas	GB
Bottiglia a bulbo non protetta	BS
Bottiglia cilindrica non protetta	BO
Bottiglia a bulbo protetta	BV
Bottiglia cilindrica protetta	BQ
Cassetta, rastrelliera per bottiglie	BC
Scatola	BX
Cassa ("box") di alluminio	4B

Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)	DH
Cassa ("box") in pannelli di fibra	4G
Cassa ("box") per liquidi	BW
Cassa ("box") di legno naturale	4C
Cassa ("box") in plastica	4H
Cassa ("box") in materiale plastico espanso	QR
Cassa ("box") in plastica rigida	QS
Cassa ("box") di legno compensato	4D
Cassa ("box") di legno ricostituito	4F
Cassa ("box") di acciaio	4A
Cassa ("box") di legno naturale, ordinaria	QP
Cassa ("box") di legno naturale a pannelli stagni alle polveri	QQ
Secchio ("bucket")	BJ
Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)	VG
Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)	VQ
Liquidi alla rinfusa	VL
Rottami metallici alla rinfusa	VS
Particelle alla rinfusa, solide, fini ("polveri")	VY
Particelle alla rinfusa, solide, granulari ("grani")	VR
Particelle alla rinfusa, solide, grandi ("noduli")	VO
Mazzo	BH
Pacco ("bundle")	BE
Pacco ("bundle") di legno	8C
Botte ("butt")	BU
Gabbia	CG
Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)	DG
Roll	CW
Bidone cilindrico	CX
Bidone rettangolare	CA

Bidone con manico e beccuccio	CD
Bidone di latta ("canister")	CI
Telone	CZ
Capsula	AV
Bottiglione non protetto	CO
Bottiglione protetto	CP
Cartoncino ("card")	CM
Carrello piatto	FW
Cartone	CT
Cartuccia	CQ
Scatola ("case")	CS
Contenitore automobile	7A
Contenitore isotermico	EI
Intelaiatura di cassa	SK
Contenitore ("case") di acciaio	SS
Cassa-paletta	ED
Cassa-paletta di cartone	EF
Cassa-paletta di metallo	EH
Cassa-paletta di plastica	EG
Cassa-paletta di legno	EE
Contenitore ("case") di legno	7B
Botte ("cask")	CK
Cofano	CH
Bidone da latte	CC
Cestello con coperchio a cerniera ("clamshell")	AI
Baule metallico ("coffer")	CF
Bara	CJ
Bobina ("coil")	CL
Imballaggio composito, recipiente di vetro	6P

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio	YR
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio	YQ
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso	YY
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone	YW
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone	YX
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato	YT
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida	YZ
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio	YP
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio	YN
Imballaggio composito, recipiente di vetro con panierino esterno di vimini	YV
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno	YS
Imballaggio composito, recipiente di plastica	6H
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio	YD
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio	YC
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone	YJ
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone	YK
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica	YL
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato	YH
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato	YG
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida	YM
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio	YB

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio	YA
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno	YF
Cono	AJ
Contenitore flessibile	1F
Contenitore gallone	GL
Contenitore metallico	ME
Contenitore senza altra precisione	CN
Contenitore esterno	OU
Astuccio	CV
Cassetta	CR
Cassa ("crate") della birra	CB
Cartone per rinfuse	DK
Cassetta ("crate") in plastica per rinfuse	DL
Cassetta ("crate") di legno per rinfuse	DM
Cassa a gabbia	FD
Cassa ("crate") da frutta	FC
Cassetta ("crate") metallica	MA
Cassetta del latte	MC
Cassa ("crate") di cartone multistrato	DC
Cassetta ("crate") in plastica multistrato	DA
Cassetta ("crate") di legno multistrato	DB
Cassa bassa ("shallow crate")	SC
Cassetta ("crate") di legno	8B
Paniere ("creel")	CE
Coppa	CU
Cilindro	CY
Damigiana non protetta	DJ

Damigiana protetta	DP
Generatore aerosol	DN
Fusto	DR
Fusto di alluminio	1B
Fusto di alluminio con coperchio non amovibile	QC
Fusto di alluminio con coperchio amovibile	QD
Fusto di cartone	1G
Fusto di ferro	DI
Fusto di plastica	IH
Fusto di plastica con coperchio non amovibile	QF
Fusto di plastica con coperchio amovibile	QG
Fusto di legno compensato	1D
Fusto di acciaio	1A
Fusto di acciaio con coperchio non amovibile	QA
Fusto di acciaio con coperchio amovibile	QB
Fusto di legno	1W
Busta	EN
Involucro di acciaio	SV
Pellicola plastica ("filmpack")	FP
Barilotto ("firkin")	FI
Flacone	FL
Contenitore flessibile ("flexibag")	FB
Serbatoio flessibile ("flexitank")	FE
Vaschetta per alimenti ("foodtainer")	FT
Bauletto ("footlocker")	FO
Intelaiatura	FR
Trave	GI

Travi in pacchi/mazzi/fasci	GZ
Paniere ("hamper")	HR
Attaccapanni	HN
Botte ("hogshead")	HG
Lingotto	IN
Lingotti in pacchi/mazzi/fasci	IZ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse	WA
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio	WD
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio	WL
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa	WH
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi	ZS
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida	ZR
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione	ZP
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida	ZM
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida	ZQ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione	ZN
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida	ZL
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra	ZT
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido	ZU
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo	WF
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo	WM
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall'acciaio	ZV
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa	WJ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale	ZW
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo	WU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio	ZA
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all'acqua	ZC
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica	WS
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato	ZX
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo	WY
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito	ZY
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo	WZ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida	AA
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante	ZK
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione	ZH
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante	ZF
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura	ZJ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione	ZG
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura	ZD
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio	WC
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio	WK
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)	WG
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento	WT
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno	WV
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno	WX
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera	WW
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno	WP
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo	WR

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo	WQ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo	WN
Giara	JR
Tanica cilindrica	JY
Tanica di plastica	3H
Tanica di plastica con coperchio non amovibile	QM
Tanica di plastica con coperchio amovibile	QN
Tanica rettangolare	JC
Tanica di acciaio	3A
Tanica di acciaio con coperchio non amovibile	QK
Tanica di acciaio con coperchio amovibile	QL
Brocca ("jug")	JG
Sacco di juta	JT
Barile ("keg")	KG
Kit	KI
Cassone ("liftvan")	LV
Tronco	LG
Tronchi in pacchi/mazzi/fasci	LZ
Lotto	LT
Cassetta ("Lug")	LU
Bagaglio	LE
Tela di sacco	MT
Scatola di fiammiferi	MX
Definizione comune	ZZ
Cassetta allungabile ("nest")	NS
Rete ("net")	NT
Rete tubolare di plastica	NU
Rete tubolare di materiale tessile	NV

Senza oggetto	NA
Octabin	OT
Pacco ("package")	PK
Imballaggio di cartone con fori di presa	IK
Imballaggio di presentazione di cartone	IB
Imballaggio di presentazione di metallo	ID
Imballaggio di presentazione di plastica	IC
Imballaggio di presentazione di legno	IA
Imballaggio tubolare	IF
Imballaggio con rivestimento di carta	IG
Imballaggio con finestra	IE
Pacchetto	PA
Secchio ("pail")	PL
Paletta	PX
Paletta 100 × 110 cm	AH
Paletta, AS 4068-1993	OD
Paletta scatola ("pallet box")	PB
Paletta, CHEP 100 cm x 120 cm	OC
Paletta, CHEP 40 cm x 60 cm	OA
Paletta, CHEP 80 cm x 120 cm	OB
Paletta, ISO T11	OE
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm	PD
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm	PE
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 60 cm	AF
Paletta con rivestimento termoretrattile	AG
Paletta "triwall"	TW
Paletta di legno	8A
Bacinella ("pan")	P2

Pacco ("parcel")	PC
Gabbia ("pen")	PF
Pezzo	PP
Condotto ("pipe")	PI
Condotti ("pipe") in pacchi/mazzi/fasci	PV
Brocca ("pitcher")	PH
Tavola ("plank")	PN
Tavole ("plank") in pacchi/mazzi/fasci	PZ
Lastra ("plate")	PG
Lastre ("plate") in pacchi/mazzi/fasci	PY
Piattaforma di peso o dimensioni non specificate	OF
Vaso	PT
Sacchetto ("pouch")	PO
Cestello tondo	PJ
Scaffalatura ("rack")	RK
Rastrelliera, attaccapanni	RJ
Recipiente di cartone	AB
Recipiente di vetro	GR
Recipiente di metallo	MR
Recipiente di carta	AC
Recipiente di plastica	PR
Recipiente con rivestimento di plastica	MW
Recipiente di legno	AD
Sacco in rete ("rednet")	RT
Bobina ("reel")	RL
Anello	RG
Vergella	RD
Vergelle in pacchi/mazzi/fasci	RZ

Rotolo ("roll")	RO
Sacchetto ("sachet")	SH
Sacco ("sack")	SA
Sacco ("sack") multifoglio	MS
Baule da marinaio	SE
Assortimento ("set")	SX
Foglio	ST
Foglio, rivestimento di plastica	SP
Lamiera	SM
Fogli in pacchi/mazzi/fasci	SZ
Imballaggio termoretrattile ("shrinkwrapped")	SW
Skid	SI
Lastra ("slab")	SB
Manicotto	SY
Foglio protettivo ("slipsheet")	SL
Bobina ("spindle")	SD
Bobina ("spool")	SO
Valigia	SU
Tavoletta	TI
Contenitore serbatoio generico	TG
Serbatoio cilindrico	TY
Serbatoio rettangolare	TK
Cassa ("chest") da tè	TC
Barilotto ("tierce")	TI
Barattolo di latta	TN
Cestello o cassetta ("tray")	PU
Cassetta ("tray") contenente articoli piatti impilati orizzontalmente	GU
Cassetta ("tray") di cartone, monostrato, senza coperchio	DV

Cassetta ("tray") di plastica, monostrato, senza coperchio	DS
Cassetta ("tray") di polistirolo, monostrato, senza coperchio	DU
Cassetta ("tray") di legno, monostrato, senza coperchio	DT
Cassetta ("tray") rigida con coperchio, impilabile (CEN TS 14482: 2002)	IL
Cassetta ("tray") di cartone, doppio strato, senza coperchio	DY
Cassetta ("tray") di plastica, doppio strato, senza coperchio	DW
Cassetta ("tray") di legno, doppio strato, senza coperchio	DX
Baule ("trunk")	TR
Fascio ("truss")	TS
Cassone o vagoncino ("tub")	TB
Cassone con coperchio	TL
Tubo ("tube")	TU
Tubo flessibile ("collapsible tube")	TD
Tubo a imbuto	TV
Tubi ("tubes") in pacchi/mazzi/fasci	TZ
Botte di grande capacità	TO
Pneumatico	TE
Libero (animale)	UC
Unità	UN
Merce disimballata o non imballata	NE
Merce disimballata o non imballata in varie unità	NG
Merce disimballata o non imballata in un'unica unità	NF
Imballaggio sottovuoto	VP
"Vanpack"	VK
Tino	VA
Veicolo	VN
Fiala	VI
Bottiglia impagliata	WB»

5) la **Casella 37: Regime** è modificata come segue:

a) la sezione A, *Prima suddivisione*, è così modificata:

i) il testo del codice 42 è sostituito dal seguente:

«42 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Spiegazione: L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA ed, eventualmente, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

Esempio 1: Importazione con esenzione IVA utilizzando i servizi di un rappresentante fiscale.

Esempio 2: Prodotti soggetti ad accisa importati da un paese terzo che sono immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.»;

ii) il testo del codice 63 è sostituito dal seguente:

«63 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

Spiegazione: L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA ed, eventualmente, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

Esempio 1: Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

Esempio 2: Prodotti soggetti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione avviato da uno speditore registrato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.»;

b) nella sezione B, *Seconda suddivisione*, il punto 1 è così modificato:

i) la voce «**Franchigie**» è sostituita dalla seguente:

«Franchigie

[Regolamento (CE) n. 1186/2009]

	Numero dell'articolo	Codice
Franchigia dai dazi all'importazione		
Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nella Comunità	3	C01
Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio	12, paragrafo 1	C02
Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio	12, paragrafo 2	C03
Beni personali ricevuti nel quadro di una successione	17	C04
Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti	21	C06
Spedizioni di valore trascurabile	23	C07

	Numero dell'articolo	Codice
Spedizioni inviate da un privato a un altro privato	25	C08
Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nella Comunità	28	C09
Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti alle persone che esercitano una libera professione e alle persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro	34	C10
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I	42	C11
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II	43	C12
Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	44-45	C13
Attrezzature importate per fini non commerciali, da parte, o per conto, di un istituto o un organismo di ricerca scientifica con sede esterna alla Comunità	51	C14
Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca	53	C15
Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali	54	C16
Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici	57	C17
Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali	59	C18
Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali	60	C19
Merci inviate a enti caritativi o filantropici	61	C20
Oggetti di cui all'allegato III destinati ai non vedenti	66	C21
Oggetti di cui all'allegato IV destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	67, paragrafo 1, lettera a), e 67, paragrafo 2	C22
Oggetti di cui all'allegato IV destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	67, paragrafo 1, lettera b), e 67, paragrafo 2	C23
Oggetti destinati alle altre persone minorate (non alle persone non vedenti), importati dalle stesse persone minorate per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	68, paragrafo 1, lettera a), e 68, paragrafo 2	C24
Oggetti destinati alle altre persone minorate (non alle persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)	68, paragrafo 1, lettera b), e 68, paragrafo 2	C25
Merci importate e destinate alle vittime di calamità	74	C26
Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico	81	C27
Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali	82	C28
Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato	85	C29
Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale	86	C30
Stampati e oggetti a carattere pubblicitario importati a fini di prospezione commerciale	87-89	C31

	Numero dell'articolo	Codice
Prodotti utilizzati o consumati in occasione di un'esposizione o di una manifestazione simile	90	C32
Merci importate per esami, analisi o prove	95	C33
Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale	102	C34
Documentazione a carattere turistico	103	C35
Documentazione di varia natura	104	C36
Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto	105	C37
Lettere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto	106	C38
Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali	107	C39
Materiali per cimiteri e monumenti commemorativi delle vittime di guerra	112	C40
Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre	113	C41
Franchigia dai dazi all'esportazione		
Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola dalla Comunità in un paese terzo	115	C51
Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione	121	C52»

ii) nella tabella «**Prodotti agricoli**» la riga del codice E02 è sostituita dalla seguente:

«Valori forfettari all'importazione (per esempio: regolamento (UE) n. 543/2011)	E02»
---	------

iii) nella tabella «**Altro**», sezione «**Importazione**», è inserita la seguente riga tra la riga del codice F04 e la riga del codice F11:

«Il movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dal luogo di importazione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE	F06»
--	------

6) nella **Casella n. 44, Menzioni speciali/Documents presentati/Certificati e autorizzazioni**, il testo del punto 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni comunitari o internazionali o gli altri riferimenti prodotti a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice composto da 4 caratteri alfanumerici, seguiti, ove applicabile, da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e altri riferimenti e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.»

ALLEGATO IV

(di cui all'articolo 1, paragrafo 4)

L'allegato 44 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) la riga relativa ai codici SA «1701 11, 1701 12, 1701 91, 1701 99» è sostituita dalla seguente:

«1701 12	Zuccheri di canna o di barbabietola o saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	7 000 kg		—
1701 13				—
1701 14				—
1701 91				—»
1701 99				

2) la riga relativa al codice SA «2403 10» è sostituita dalla seguente:

«2403 11	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	35 kg		—»
2403 19				

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 757/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2012

che sospende l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nell'Unione, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽²⁾ ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.
- (2) L'elenco delle specie la cui introduzione nell'Unione è sospesa è stato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2011 della Commissione, del 17 agosto 2011, che sospende l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche ⁽³⁾.
- (3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di talune specie, figuranti negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97, potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l'introduzione nell'Unione in provenienza da alcuni paesi di origine. Occorre pertanto sospendere l'introduzione delle specie seguenti:

Canis lupus (trofei di caccia) dalla Mongolia e dal Tagikistan;

Ursus arctos (trofei di caccia) dal Kazakistan;

Profelis aurata, *Polemaetus bellicosus*, *Terathopius ecaudatus* e *Varanus albigularis* dalla Tanzania;

Callosciurus erythraeus, *Sciurus carolinensis* e *Sciurus niger* (esemplari vivi) provenienti da tutti gli Stati;

Chamaeleo gracilis (esemplari selvatici) dal Ghana e dal Togo;

Chamaeleo senegalensis (esemplari selvatici) dal Benin, dal Ghana e dal Togo;

Chamaeleo senegalensis (esemplari allevati allo stato naturale con lunghezza dall'apice del muso alla cloaca (SVL) superiore a 6 cm dal Benin;

Varanus spinulosus dalle Isole Salomone;

Kinixys belliana (esemplari selvatici) dal Benin e dal Ghana;

Kinixys erosa (esemplari selvatici) dal Togo;

Kinixys homeana (esemplari selvatici), *Pandinus imperator* e *Scleractinia* spp. dal Ghana;

Kinixys homeana (esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività con lunghezza del carapace superiore a 8 cm) dal Togo;

Mantella cowani dal Madagascar;

Hippocampus erectus dal Brasile;

Hippocampus kuda dalla Cina;

Tridacna crocea, *Tridacna derasa*, *Tridacna maxima* e *Tridacna squamosa* dalle Isole Salomone;

Euphyllia paraancora, *Euphyllia paradivisa*, *Euphyllia picteti*, *Euphyllia yaeyamaensis*, *Eguchipsammia fistula* e *Heliofungia actiniformis* dall'Indonesia;

Rauvolfia serpentina dal Myanmar;

Pterocarpus santalinus dall'India;

Christensonia vietnamica dal Vietnam;

Myrmecophila tibicinis dal Belize.

- (4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l'introduzione nell'Unione delle seguenti specie:

Falco cherrug dall'Armenia, dall'Iraq, dalla Mauritania e dal Tagikistan;

Saiga tatarica dal Kazakistan e dalla Russia;

Callithrix geoffroyi dal Brasile;

Amazona autumnalis dall'Ecuador;

Ara chloropterus dall'Argentina e da Panama;

Ara severus dalla Guyana;

Aratinga acuticaudata dall'Uruguay;

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 211 del 18.8.2011, pag. 11.

Cyanoliseus patagonus dal Cile e dall'Uruguay;

Deropterus accipitrinus dal Perù;

Tricharia malachitacea dall'Argentina e dal Brasile;

Caiman crocodilus da El Salvador, dal Guatemala e dal Messico;

Calumma andringitraense, *Calumma boettgeri*, *Calumma fallax*, *Calumma gallus*, *Calumma glawi*, *Calumma globifer*, *Calumma guillaumeti*, *Calumma malthe*, *Calumma marojezense*, *Calumma oshaughnessyi*, *Calumma vencesi*, *Furcifer bifidus*, *Furcifer petteri*, *Furcifer rhinocerotus*, *Furcifer willsii*, *Cycadaceae* spp., *Stangeriaceae* spp. e *Zamiaceae* spp. dal Madagascar;

Heloderma suspectum dal Messico e dagli Stati Uniti;

Iguana iguana e *Boa constrictor* da El Salvador;

Eunectes murinus dal Paraguay;

Chelonoidis denticulata dalla Bolivia e dall'Ecuador;

Tridacna gigas dalle isole Fiji, dalla Micronesia, da Palau, da Papua Nuova Guinea e da Vanuatu;

Anacamptis pyramidalis, *Himantoglossum hircinum*, *Ophrys sphegodes*, *Orchis coriophora*, *Orchis laxiflora*, *Orchis provincialis*, *Orchis purpurea*, *Orchis simia*, *Serapias vomeracea* e *Spiranthes spiralis* dalla Svizzera;

Cephalanthera rubra, *Dactylorhiza latifolia*, *Dactylorhiza russowii*, *Nigritella nigra* e *Ophrys insectifera* dalla Norvegia;

Dactylorhiza traunsteineri, *Ophrys insectifera* e *Spiranthes spiralis* dal Liechtenstein.

- (5) Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nell'Unione, a norma del presente regolamento.
- (6) L'elenco delle specie di cui è sospesa l'introduzione nell'Unione deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2011.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006, è sospesa l'introduzione nell'Unione degli esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche elencate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2011 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nell'Unione è sospesa

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera
FAUNA				
CHORDATA				
MAMMALIA				
ARTIODACTYLA				
Bovidae				
<i>Capra falconeri</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Uzbekistan	a)
CARNIVORA				
Canidae				
<i>Canis lupus</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Bielorussia, Kirghizistan, Mongolia, Tagikistan, Turchia	a)
Felidae				
Ursidae				
<i>Ursus arctos</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Canada (Columbia britannica), Kazakhstan	a)
<i>Ursus thibetanus</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Russia	a)
AVES				
FALCONIFORMES				
Falconidae				
<i>Falco cherrug</i>	Selvatica	Tutti	Bahrein	a)

Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nell'Unione è sospesa

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
FAUNA				
CHORDATA				
MAMMALIA				
ARTIODACTYLA				
Bovidae				
<i>Ovis vignei boharensis</i>	Selvatica	Tutti	Uzbekistan	b)
<i>Saiga borealis</i>	Selvatica	Tutti	Russia	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
Cervidae				
<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	Selvatica	Tutti	Uzbekistan	b)
Hippopotamidae				
<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (sinonimo <i>Choeropsis liberiensis</i>)	Selvatica	Tutti	Nigeria	b)
<i>Hippopotamus amphibius</i>	Selvatica	Tutti	Gambia, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo	b)
Moschidae				
<i>Moschus moschiferus</i>	Selvatica	Tutti	Russia	b)
CARNIVORA				
Eupleridae				
<i>Cryptoprocta ferox</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
Felidae				
<i>Panthera leo</i>	Selvatica	Tutti	Etiopia	b)
<i>Profelis aurata</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania, Togo	b)
Mustelidae				
<i>Hydrictis maculicollis</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b)
Odobenidae				
<i>Odobenus rosmarus</i>	Selvatica	Tutti	Groenlandia	b)
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				
<i>Zaglossus bartoni</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Papua Nuova Guinea	b)
<i>Zaglossus bruijni</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
PHOLIDOTA				
Manidae				
<i>Manis temminckii</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo	b)
PRIMATES				
Atelidae				
<i>Alouatta guariba</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Ateles belzebuth</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Ateles fusciceps</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Ateles geoffroyi</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Ateles hybridus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Lagothrix lagotricha</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Lagothrix lugens</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Lagothrix poeppigii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
Cercopithecidae				
<i>Cercopithecus erythrogaster</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Cercopithecus erythrotis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Cercopithecus hamlyni</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Cercopithecus mona</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b)
<i>Cercopithecus petaurista</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b)
<i>Cercopithecus pogonias</i>	Selvatica	Tutti	Nigeria	b)
<i>Cercopithecus preussi</i> (sinonimo <i>C. lhoesti preussi</i>)	Selvatica	Tutti	Nigeria	b)
<i>Colobus vellerosus</i>	Selvatica	Tutti	Nigeria, Togo	b)
<i>Lophocebus albigena</i> (sinonimo <i>Cercocebus albigena</i>)	Selvatica	Tutti	Nigeria	b)
<i>Macaca cyclopis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Macaca sylvanus</i>	Selvatica	Tutti	Algeria, Marocco	b)
<i>Ptilocolobus badius</i> (sinonimo <i>Colobus badius</i>)	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
Galagidae				
<i>Euoticus pallidus</i> (sinonimo <i>Galago elegantulus pallidus</i>)	Selvatica	Tutti	Nigeria	b)
<i>Galago matschiei</i> (sinonimo <i>G. inustus</i>)	Selvatica	Tutti	Ruanda	b)
Lorisidae				
<i>Arctocebus calabarensis</i>	Selvatica	Tutti	Nigeria	b)
<i>Perodicticus potto</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b)
Pitheciidae				
<i>Chiropotes chiropotes</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b)
<i>Pithecia pithecia</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
RODENTIA				
Sciuridae				
<i>Callosciurus erythraeus</i>	Tutti	Vivi	Tutti	d)
<i>Sciurus carolinensis</i>	Tutti	Vivi	Tutti	d)
<i>Sciurus niger</i>	Tutti	Vivi	Tutti	d)
AVES				
ANSERIFORMES				
Anatidae				
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Tutti	Vivi	Tutti	d)
CICONIIFORMES				
Balaenicipitidae				
<i>Balaeniceps rex</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b)
FALCONIFORMES				
Accipitridae				
<i>Accipiter erythropus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Accipiter melanoleucus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Accipiter ovampensis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Aquila rapax</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Aviceda cuculoides</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Gyps africanus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Gyps bengalensis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Gyps indicus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Gyps rueppellii</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Gyps tenuirostris</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Hieraaetus ayresii</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea, Togo	b)
<i>Hieraaetus spilogaster</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Togo	b)
<i>Leucopternis lacernulatus</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b)
<i>Lophaetus occipitalis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Macheiramphus alcinus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Polemaetus bellicosus</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea, Tanzania, Togo	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Spizaetus africanus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Stephanoaetus coronatus</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Guinea, Togo	b)
<i>Terathopius ecaudatus</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b)
<i>Torgos tracheliotus</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Sudan	b)
<i>Trigonoceps occipitalis</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Guinea	b)
<i>Urotriorchis macrourus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
Falconidae				
<i>Falco chicquera</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Togo	b)
Sagittariidae				
<i>Sagittarius serpentarius</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea, Tanzania, Togo	b)
GRUIFORMES				
Gruidae				
<i>Balearica pavonina</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Mali	b)
<i>Balearica regulorum</i>	Selvatica	Tutti	Botswana, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe	b)
<i>Bugeranus carunculatus</i>	Selvatica	Tutti	Sud Africa, Tanzania	b)
PSITTACIFORMES				
Loriidae				
<i>Charmosyna diadema</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
Psittacidae				
<i>Agapornis fischeri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b)
<i>Agapornis nigrigenis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Agapornis pullarius</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Togo	b)
<i>Aratinga auricapillus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Coracopsis vasa</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Derophtus accipitrinus</i>	Selvatica	Tutti	Suriname	b)
<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Leptosittaca branickii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Poicephalus gulielmi</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Guinea	b)
<i>Poicephalus robustus</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Nigeria, Togo, Uganda	b)
<i>Psittacus erithacus</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Guinea equatoriale, Liberia, Nigeria	b)
<i>Psittacus erithacus timneh</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Guinea-Bissau	b)
<i>Psittichas fulgidus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Pyrrhura caeruleiceps</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b)
<i>Pyrrhura pfrimeri</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b)
<i>Pyrrhura subandina</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b)
STRIGIFORMES				
Strigidae				
<i>Asio capensis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Bubo lacteus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Bubo poensis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Glaucidium capense</i>	Selvatica	Tutti	Ruanda	b)
<i>Glaucidium perlatum</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea	b)
<i>Ptilopsis leucotis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
<i>Scotopelia bouvieri</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b)
<i>Scotopelia peli</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b)
REPTILIA				
CROCODYLIA				
Alligatoridae				
<i>Palaeosuchus trigonatus</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b)
Crocodylidae				
<i>Crocodylus niloticus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
SAURIA				
Agamidae				
<i>Uromastyx dispar</i>	Selvatica	Tutti	Algeria, Mali, Sudan	b)
<i>Uromastyx geyri</i>	Selvatica	Tutti	Mali, Niger	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
Chamaeleonidae				
<i>Brookesia decaryi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma ambreense</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma brevicorne</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma capuroni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma cucullatum</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma furcifer</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma gastrotaenia</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma guibeii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma hilleni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma linota</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma nasutum</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma parsonii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma peyrierasi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma tsaratananense</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Calumma vatosoa</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Chamaeleo camerunensis</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b)
<i>Chamaeleo deremensis</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b)
<i>Chamaeleo eisentrauti</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b)
<i>Chamaeleo feae</i>	Selvatica	Tutti	Guinea equatoriale	b)
<i>Chamaeleo fuelleborni</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b)
<i>Chamaeleo gracilis</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Ghana, Togo	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Tutti	Benin	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 8 cm	Togo	b)
<i>Chamaeleo montium</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b)
<i>Chamaeleo senegalensis</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Ghana, Togo	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 6 cm	Benin, Togo	b)
<i>Chamaeleo werneri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b)
<i>Chamaeleo wiedersheimi</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b)
<i>Furcifer angeli</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Furcifer antimena</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Furcifer balteatus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Furcifer belalandaensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Furcifer campani</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Furcifer labordi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Furcifer minor</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Furcifer monoceras</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Furcifer nicosiai</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Furcifer tuzetae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
Cordylidae				
<i>Cordylus mossambicus</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b)
<i>Cordylus tropidosternum</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b)
<i>Cordylus vittifer</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b)
Gekkonidae				
<i>Phelsuma abbotti</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma antanosy</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma barbouri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma berghofi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma breviceps</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma comorensis</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b)
<i>Phelsuma dubia</i>	Selvatica	Tutti	Comore, Madagascar	b)
<i>Phelsuma flavigularis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma guttata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma hielscheri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma klemmeri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma laticauda</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b)
<i>Phelsuma malamakibo</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma masohoala</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma modesta</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma mutabilis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma pronki</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Phelsuma pusilla</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma seippi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma serraticauda</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma standingi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Phelsuma v-nigra</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b)
<i>Uroplatus ebenaui</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Uroplatus fimbriatus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Uroplatus guentheri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Uroplatus henkeli</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Uroplatus lineatus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Uroplatus malama</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Uroplatus phantasticus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Uroplatus pietschmanni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Uroplatus sikorae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
Scincidae				
<i>Corucia zebrata</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b)
Varanidae				
<i>Varanus albigularis</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b)
<i>Varanus beccarii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Varanus dumerilii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Varanus exanthematicus</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Togo	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Lunghezza totale superiore a 35 cm	Benin, Togo	b)
<i>Varanus jobiensis</i> (sinonimo <i>V. karlschmidti</i>)	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Varanus niloticus</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Togo	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Lunghezza totale superiore a 35 cm	Benin	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Tutti	Togo	b)
<i>Varanus ornatus</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Tutti	Togo	b)
<i>Varanus salvadorii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Varanus spinulosus</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>SERPENTES</i>				
Boidae				
<i>Boa constrictor</i>	Selvatica	Tutti	Honduras	b)
<i>Calabaria reinhardtii</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Tutti	Benin, Togo	b)
Elapidae				
<i>Naja atra</i>	Selvatica	Tutti	Laos	b)
<i>Naja kaouthia</i>	Selvatica	Tutti	Laos	b)
<i>Naja siamensis</i>	Selvatica	Tutti	Laos	b)
Pythonidae				
<i>Liasis fuscus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Morelia boeleni</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Python molurus</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b)
<i>Python natalensis</i>	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Tutti	Mozambico	b)
<i>Python regius</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Guinea	b)
<i>Python reticulatus</i>	Selvatica	Tutti	Malesia (peninsulare)	b)
<i>Python sebae</i>	Selvatica	Tutti	Mauritania	b)
<i>TESTUDINES</i>				
Emydidae				
<i>Chrysemys picta</i>	Tutti	Vivi	Tutti	d)
<i>Trachemys scripta elegans</i>	Tutti	Vivi	Tutti	d)
Geoemydidae				
<i>Batagur borneoensis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Cuora amboinensis</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Malesia, Vietnam	b)
<i>Cuora galbinifrons</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Laos, Vietnam	b)
<i>Heosemys spinosa</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Malayemys subtrijuga</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Notochelys platynota</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
Podocnemididae				
<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Peltocephalus dumerilianus</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b)
<i>Podocnemis lewyana</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Podocnemis unifilis</i>	Selvatica	Tutti	Suriname	b)
Testudinidae				
<i>Geochelone sulcata</i>	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Tutti	Benin, Togo	b)
<i>Gopherus agassizii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Gopherus berlandieri</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Indotestudo forstenii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Indotestudo travancorica</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b)
<i>Kinixys belliana</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Ghana, Mozambico	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Lunghezza del carapace superiore a 5 cm	Benin	b)
<i>Kinixys erosa</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b)
<i>Kinixys homeana</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Ghana, Togo	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Tutti	Benin	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Lunghezza del carapace superiore a 8 cm	Togo	b)
<i>Kinixys spekii</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b)
<i>Manouria emys</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Manouria impressa</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b)
<i>Stigmochelys pardalis</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo, Mozambico, Uganda	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Tutti	Mozambico, Zambia	b)
	Origine «F» (1)	Tutti	Zambia	b)
<i>Testudo horsfieldii</i>	Selvatica	Tutti	Kazakhstan	b)
Trionychidae				
<i>Amyda cartilaginea</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Chitra chitra</i>	Selvatica	Tutti	Malesia	b)
<i>Pelochelys cantorii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
AMPHIBIA				
ANURA				
Dendrobatidae				
<i>Cryptophyllobates azureiventris</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b)
<i>Dendrobates variabilis</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b)
<i>Dendrobates ventrimaculatus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b)
Mantellidae				
<i>Mantella aurantiaca</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Mantella bernhardi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Mantella cowani</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Mantella crocea</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Mantella expectata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Mantella milotympanum</i> (sinonimo <i>M. aurantiaca milotympanum</i>)	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Mantella viridis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
Microhylidae				
<i>Scaphiophryne gottlebei</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
Ranidae				
<i>Conraua goliath</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b)
<i>Rana catesbeiana</i>	Tutti	Vivi	Tutti	d)
ACTINOPTERYGII				
PERCIFORMES				
Labridae				
<i>Cheilinus undulatus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				
<i>Hippocampus barbouri</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Hippocampus comes</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Hippocampus erectus</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b)
<i>Hippocampus histrix</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Hippocampus kelloggi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Hippocampus kuda</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Indonesia, Vietnam	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Hippocampus spinosissimus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
ARTHROPODA				
ARACHNIDA				
ARANEAE				
Theraphosidae				
<i>Brachypelma albopilosum</i>	Selvatica	Tutti	Nicaragua	b)
SCORPIONES				
Scorpionidae				
<i>Pandinus imperator</i>	Selvatica	Tutti	Ghana	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Tutti	Benin	b)
INSECTA				
LEPIDOPTERA				
Papilionidae				
<i>Ornithoptera croesus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
<i>Ornithoptera urvillianus</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Tutti	Isole Salomone	b)
<i>Ornithoptera victoriae</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b)
	Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Tutti	Isole Salomone	b)
MOLLUSCA				
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae				
<i>Hippopus hippopus</i>	Selvatica	Tutti	Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b)
<i>Tridacna crocea</i>	Selvatica	Tutti	Figi, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b)
<i>Tridacna derasa</i>	Selvatica	Tutti	Figi, Filippine, Isole Salomone, Nuova Caledonia, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b)
<i>Tridacna gigas</i>	Selvatica	Tutti	Isole Marshall, Isole Salomone, Tonga, Vietnam	b)
<i>Tridacna maxima</i>	Selvatica	Tutti	Micronesia, Figi, Isole Marshall, Isole Salomone, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b)
<i>Tridacna rosewateri</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Tridacna squamosa</i>	Selvatica	Tutti	Figi, Isole Salomone, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b)
<i>Tridacna tevoroa</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b)
GASTROPODA				
MESOGASTROPODA				
Strombidae				
<i>Strombus gigas</i>	Selvatica	Tutti	Grenada, Haiti	b)
CNIDARIA				
ANTHOZOA				
HELIOPORACEA				
Helioporidae				
<i>Heliopora coerulea</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b)
SCLERACTINIA				
<i>Scleractinia spp.</i>	Selvatica	Tutti	Ghana	b)
Agariciidae				
<i>Agaricia agaricites</i>	Selvatica	Tutti	Haiti	b)
Caryophylliidae				
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b)
<i>Euphyllia cristata</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)
<i>Euphyllia divisa</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)
<i>Euphyllia fimbriata</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)
<i>Euphyllia paraancora</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)
<i>Euphyllia paradivisa</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)
<i>Euphyllia picteti</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Euphyllia yaeyamaensis</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)
<i>Plerogyra</i> spp.	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)
Dendrophylliidae				
<i>Eguchipsammia fistula</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
Faviidae				
<i>Favites halicora</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b)
<i>Platygyra sinensis</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b)
Fungiidae				
<i>Heliofungia actiniformis</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
Merulinidae				
<i>Hydnophora microconos</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)
Mussidae				
<i>Acanthastrea hemprichii</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b)
<i>Blastomussa</i> spp.	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)
<i>Cynarina lacrymalis</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)
<i>Scolymia vitiensis</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b)
<i>Scolymia vitiensis</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)
Pocilloporidae				
<i>Seriatopora stellata</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b)
Trachyphylliidae				
<i>Trachyphyllia geoffroyi</i>	Selvatica	Tutti	Figi	b)
<i>Trachyphyllia geoffroyi</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
FLORA				
Amaryllidaceae				
<i>Galanthus nivalis</i>	Selvatica	Tutti	Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Ucraina	b)
Apocynaceae				
<i>Pachypodium inopinatum</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Pachypodium rosulatum</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Pachypodium sofiense</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Rauwolfia serpentina</i>	Selvatica	Tutti	Myanmar	b)
Cycadaceae				
<i>Cycadaceae</i> spp.	Selvatica	Tutti	Mozambico, Vietnam	b)
Euphorbiaceae				
<i>Euphorbia ankarensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia banae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia bererohae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia bongolavensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia bulbispina</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia duranii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia fianarantsoae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia guillauminiana</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia iharanae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia kondoi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia labatii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia lophogona</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia millotii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia neohumbertii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia pachypodioides</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia razafindratsirae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia suzannae-marnierae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
<i>Euphorbia waringiae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b)
Leguminosae				
<i>Pterocarpus santalinus</i>	Selvatica	Tutti	India	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
Orchidaceae				
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Barlia robertiana</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Christensonia vietnamica</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b)
<i>Cypripedium japonicum</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone	b)
<i>Cypripedium macranthos</i>	Selvatica	Tutti	Corea del Sud, Russia	b)
<i>Cypripedium margaritaceum</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b)
<i>Cypripedium micranthum</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b)
<i>Dactylorhiza romana</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Dendrobium bellatulum</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b)
<i>Dendrobium nobile</i>	Selvatica	Tutti	Laos	b)
<i>Dendrobium wardianum</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b)
<i>Myrmecophila tibicinis</i>	Selvatica	Tutti	Belize	b)
<i>Ophrys holoserica</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Ophrys pallida</i>	Selvatica	Tutti	Algeria	b)
<i>Ophrys tenthredinifera</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Ophrys umbilicata</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Orchis coriophora</i>	Selvatica	Tutti	Russia	b)
<i>Orchis italica</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Orchis mascula</i>	Selvatica/ Prelevati dalla natura e allevati in cattività	Tutti	Albania	b)
<i>Orchis morio</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Orchis pallens</i>	Selvatica	Tutti	Russia	b)
<i>Orchis punctulata</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Orchis purpurea</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Orchis simia</i>	Selvatica	Tutti	Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia	b)
<i>Orchis tridentata</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Orchis ustulata</i>	Selvatica	Tutti	Russia	b)
<i>Phalaenopsis parishii</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b)
<i>Serapias cordigera</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:
<i>Serapias parviflora</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Serapias vomeracea</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
Primulaceae				
<i>Cyclamen intaminatum</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Cyclamen mirabile</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Cyclamen pseudibericum</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
<i>Cyclamen trochopteranthum</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b)
Stangeriaceae				
<i>Stangeriaceae</i> spp.	Selvatica	Tutti	Mozambico, Vietnam	b)
Zamiaceae				
<i>Zamiaceae</i> spp.	Selvatica	Tutti	Mozambico, Vietnam	b)

(1) Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, compresi eventuali parti o prodotti derivati.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 758/2012 DELLA COMMISSIONE**del 20 agosto 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	57,4
	ZZ	57,4
0707 00 05	MK	66,1
	TR	104,5
	ZZ	85,3
0709 93 10	TR	104,4
	ZZ	104,4
0805 50 10	AR	90,5
	CL	88,4
	TR	95,0
	UY	87,9
	ZA	92,5
	ZZ	90,9
0806 10 10	BA	61,1
	EG	202,2
	TR	139,4
	ZZ	134,2
0808 10 80	AR	168,7
	BR	105,8
	CL	126,2
	NZ	123,8
	ZA	99,8
	ZZ	124,9
0808 30 90	AR	111,1
	TR	140,9
	ZA	104,4
	ZZ	118,8
0809 30	TR	152,4
	ZZ	152,4
0809 40 05	BA	65,9
	IL	91,1
	ZZ	78,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 759/2012 DELLA COMMISSIONE**del 20 agosto 2012****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione ⁽³⁾. I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2012 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

- (3) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 218 del 15.8.2012, pag. 12.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 21 agosto 2012

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 12 10 ⁽¹⁾	38,09	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	38,09	3,18
1701 13 10 ⁽¹⁾	38,09	0,00
1701 13 90 ⁽¹⁾	38,09	3,48
1701 14 10 ⁽¹⁾	38,09	0,00
1701 14 90 ⁽¹⁾	38,09	3,48
1701 91 00 ⁽²⁾	45,48	3,83
1701 99 10 ⁽²⁾	45,48	0,69
1701 99 90 ⁽²⁾	45,48	0,69
1702 90 95 ⁽³⁾	0,45	0,24

⁽¹⁾ Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽²⁾ Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2012

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata

[notificata con il numero C(2012) 5364]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/481/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE è concesso ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
- (3) Poiché le sostanze chimiche impiegate nella produzione della carta stampata potrebbero limitare la riciclabilità dei prodotti di carta stampata e causare danni ambientali o alla salute umana, è opportuno fissare dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «carta stampata».
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «carta stampata» comprende tutti i prodotti di carta stampata il cui peso è costituito almeno per il 90 % di carta, cartone o substrati a base di carta, ad eccezione di libri, cataloghi, blocchi per annotazioni, opuscoli o formulari il cui peso è costituito almeno per l'80 % di carta, cartone o substrati a base di carta. Insetti, copertine e qualsiasi componente cartacea del prodotto di carta stampata finito è considerata parte del prodotto di carta stampata.

2. Gli inserti fissati al prodotto stampato (non destinati ad essere rimossi) rispondono ai requisiti di cui all'allegato della presente decisione. Gli inserti non fissati al prodotto di carta stampata (ad esempio volantini, adesivi rimovibili) ma venduti o forniti con esso, soddisfano i requisiti di cui all'allegato della presente decisione solamente se si intende apporvi il marchio Ecolabel UE.

3. Il gruppo di prodotti «carta stampata» non comprende:

- a) tessuto-carta stampato;
- b) prodotti di carta stampata per imballaggio e confezionamento;
- c) cartelline, buste, raccoglitori ad anelli.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «libri», i prodotti di carta stampata rilegati a filo e/o a colla con copertina rigida o morbida, come libri scolastici, narrativa e saggistica, taccuini, quaderni, taccuini con rilegatura ad anelli, relazioni, calendari con copertina, manuali e libri in broccatura. Sono esclusi i periodici, i fascicoli, le riviste, i cataloghi pubblicati a cadenza regolare e le relazioni annuali;
- 2) «materiali di consumo», i prodotti chimici utilizzati nel processo di stampa, patinatura e finitura, atti ad essere consumati, distrutti, dissipati, dispersi o neutralizzati. I materiali di consumo includono prodotti come inchiostri da stampa e tinture, toner, vernici per sovrastampa, vernici, adesivi, agenti di lavaggio e soluzioni di bagnatura;
- 3) «cartellina», un contenitore pieghevole o una copertina per fogli sciolti. Le cartelline includono prodotti come separatori, portadocumenti, cartelline semplici, cartelle sospese, scatole di cartone, cartelline a tre lembi;
- 4) «solvente organico alogenato», un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

- 5) «*inserto*», un foglio o una sezione supplementare, stampato in maniera indipendente dal prodotto di carta stampata, che è inserito tra le pagine di un prodotto di carta stampata e può essere rimosso (inserto sciolto) oppure è rilegato insieme alle pagine del prodotto di carta stampata ed è pertanto parte integrante dello stesso (inserto fisso). Gli inserti comprendono annunci pubblicitari su più pagine, opuscoli, fascicoli, cartoline di risposta o altro materiale promozionale;
- 6) «*giornale*», una pubblicazione quotidiana o settimanale che riporta notizie ed è stampata su carta da giornale ottenuta da pasta da carta e/o da carta recuperata di grammatura compresa tra 40 e 65 g/m²;
- 7) «*elementi non cartacei*», tutte le parti di un prodotto di carta stampata che non consistono in carta, cartone o substrati a base di carta;
- 8) «*imballaggio*», tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione;
- 9) «*prodotto di carta stampata*», un prodotto ottenuto dal trattamento di un materiale per la stampa. Il trattamento consiste nella stampa su carta. Oltre alla stampa, il trattamento può includere la finitura, ad esempio la piegatura, l'impressione, il taglio o l'assemblaggio, mediante colla, rilegatura, rilegatura a filo. I prodotti di carta stampata comprendono giornali, materiale pubblicitario e bollettini, periodici, cataloghi, libri, opuscoli, fascicoli, blocchi per annotazioni, manifesti, fogli sciolti, biglietti da visita ed etichette;
- 10) «*stampa*» (o processo di stampa), un processo in cui un materiale per la stampa è trasformato in prodotto di carta stampata. La stampa include le operazioni di prestampa, stampa e post stampa;
- 11) «*riciclaggio*», qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- 12) «*composto organico volatile*» (COV), qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;
- 13) «*agenti di lavaggio*», (a volte denominati anche agenti detergenti o detergenti): a) sostanze chimiche liquide utilizzate per lavare le forme di stampa, sia separate (*off-press*) sia integrate (*in-press*), e le macchine da stampa per eliminare gli inchiostri, la polvere di carta e prodotti analoghi; b) detergenti per macchine da finitura e macchine da stampa, come detergenti per eliminare i residui di adesivi e vernici; c) detergenti per inchiostro da stampa utilizzati per eliminare gli inchiostri da stampa secchi. Gli agenti di lavaggio non comprendono i detergenti per la pulizia di altre parti della macchina da stampa o per la pulizia di altre macchine che non siano le macchine da stampa e le macchine da finitura;
- (14) «*scarti cartacei*», carta generata nei processi di stampa e finitura, oppure durante la rifilatura e il taglio, oppure durante le prime tirature in stamperia e in legatoria, che non fa parte del prodotto di carta stampata finito.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di carta stampata deve rientrare nel gruppo di prodotti «carta stampata» definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «carta stampata» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per tre anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «carta stampata» per scopi amministrativi è «028».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO**Finalità dei criteri**

I criteri sono volti in particolare a promuovere l'efficienza ambientale della disinchiostroabilità e riciclabilità per prodotti di carta stampata, la riduzione delle emissioni dei composti organici volatili, la diminuzione o la prevenzione di rischi per l'ambiente e per la salute umana in relazione all'uso di sostanze pericolose. I criteri sono fissati a livelli tali da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti di carta stampata a ridotto impatto ambientale.

CRITERI

Tali criteri sono stabiliti per ognuno dei seguenti aspetti:

- 1) substrato
- 2) sostanze e miscele escluse o limitate
- 3) riciclabilità
- 4) emissioni
- 5) rifiuti
- 6) energia
- 7) formazione
- 8) idoneità all'uso
- 9) informazioni sul prodotto
- 10) informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE).

I criteri 1, 3, 8, 9 e 10 si applicano al prodotto di carta stampata finito.

Il criterio 2 si applica sia agli elementi non cartacei del prodotto di carta stampata, sia al processo di stampa, patinatura e finitura degli elementi cartacei.

I criteri 4, 5, 6 e 7 si applicano al processo di stampa, patinatura e finitura dei soli elementi cartacei.

Tali criteri si applicano a tutti i processi in oggetto che hanno luogo nel o negli impianti di fabbricazione del prodotto di carta stampata. Se vi sono processi di stampa, patinatura e finitura impiegati esclusivamente per prodotti recanti il marchio Ecolabel, i criteri 2, 4, 5, 6 e 7 si applicano solo a tali processi.

I criteri ecologici non riguardano il trasporto di materie prime, materiali di consumo e prodotti finiti.

Requisiti in materia di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici in materia di valutazione e verifica.

Tutti i processi di stampa che interessano il prodotto di carta stampata soddisfano i criteri. Pertanto anche le parti del prodotto stampate da parte di un subfornitore soddisfano i requisiti inerenti alla stampa. La richiesta include un elenco di tutte le tipografie e dei subfornitori coinvolti nella produzione della carta stampata nonché la loro dislocazione geografica.

Il richiedente fornisce un elenco dei prodotti chimici utilizzati nella tipografia per la fabbricazione dei prodotti di carta stampata. Tale requisito si applica a tutti i materiali di consumo utilizzati durante i processi di stampa, patinatura e finitura. L'elenco fornito dal richiedente include la quantità, la funzione e i riferimenti dei fornitori di tutti i prodotti chimici usati, congiuntamente alla scheda dati di sicurezza, realizzata in conformità con la direttiva 2001/58/CE della Commissione ⁽¹⁾.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi.

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.8.2001, pag. 24.

Se del caso, possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la richiesta.

Ove possibile, le prove devono essere eseguite da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documentazione aggiuntiva ed effettuare controlli indipendenti.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)

Criterion 1 — Substrato

- a) Il prodotto di carta stampata è stampato soltanto su carta che riporta il marchio Ecolabel UE, come stabilito nella decisione 2011/333/UE della Commissione ⁽¹⁾.
- b) Se si utilizza carta da giornale, il prodotto di carta stampata è stampato solo su carta che riporta il marchio Ecolabel, come stabilito nella decisione 2012/448/UE della Commissione ⁽²⁾.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce le specifiche dei prodotti di carta stampata interessati, inclusi la denominazione commerciale, le quantità e il peso/m² della carta usata. L'elenco comprende anche i nomi dei fornitori della carta utilizzata. Il richiedente fornisce una copia di una certificazione Ecolabel UE valida per la carta impiegata.

Criterion 2 — Sostanze e miscele escluse o limitate

- a) Sostanze e miscele pericolose

I materiali di consumo che potrebbero essere presenti nel prodotto di carta stampata finito e che contengono sostanze e/o miscele cui si applicano i criteri di classificazione delle indicazioni di pericolo o frasi di rischio dell'elenco sotto riportato, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ o sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, non possono essere utilizzati nelle operazioni di stampa, patinatura e finitura del prodotto di carta stampata finito.

Tale requisito non si applica al toluene usato in processi di stampa in rotocalco, dove sia attivo un sistema a ciclo chiuso o incapsulato o un sistema di recupero o un sistema equivalente, finalizzato al controllo e al monitoraggio di emissioni fuggitive con un'efficienza di recupero pari almeno al 92 %. Anche vernici UV e inchiostri UV classificati come H412/R52-53 sono esenti dal requisito in oggetto.

Gli elementi non cartacei (fino al 20 % del peso, come specificato all'articolo 1) che sono parte del prodotto di carta finito non possono contenere le sostanze summenzionate.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio

Indicazione di pericolo ⁽¹⁾	Frase di rischio ⁽²⁾
H300 Letale se ingerito	R28
H301 Tossico se ingerito	R25
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	R65
H310 Letale a contatto con la pelle	R27
H311 Tossico a contatto con la pelle	R24
H330 Letale se inalato	R26
H331 Tossico se inalato	R23
H340 Può provocare alterazioni genetiche	R46

⁽¹⁾ Decisione del 7 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 12).

⁽²⁾ Decisione del 12 luglio 2012 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta da giornale (GU L 202, del 28.7.2012, pag. 26).

⁽³⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Indicazione di pericolo ⁽¹⁾	Frase di rischio ⁽²⁾
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche	R68
H350 Può provocare il cancro	R45
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49
H351 Sospettato di provocare il cancro	R40
H360F Può nuocere alla fertilità	R60
H360D Può nuocere al feto	R61
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.	R60; R61; R60-61
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.	R60-R63
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	R61-R62
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.	R62-63
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	R64
H370 Provoca danni agli organi	R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28
H371 Può provocare danni agli organi	R68/20; R68/21; R68/22
H372 L'esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi	R48/25; R48/24; R48/23
H373 L'esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi	R48/20; R48/21; R48/22
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R53
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico	R31
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32
EUH070 Tossico per contatto oculare	R39-41

⁽¹⁾ Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁽²⁾ Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, che diventano non più biodegradabili o subiscono modificazioni chimiche) in modo tale che il pericolo individuato non si applichi più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

I limiti di concentrazione per le sostanze e le miscele a cui si applicano, o possono applicarsi, le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio di cui sopra, o che rientrano nelle classi o categorie di pericolo di cui sopra nonché i limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all'articolo 57, lettera a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare i limiti di concentrazione, generici o specifici, determinati in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

I limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all'articolo 57, lettera d), e) o f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non possono superare lo 0,1 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: per sostanze che non sono ancora state classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, il richiedente prova che tali criteri sono soddisfatti fornendo i) una dichiarazione da cui si evince che gli elementi non cartacei che sono parte del prodotto finito non contengono una concentrazione superiore ai limiti autorizzati delle sostanze cui fanno riferimento tali criteri; ii) una dichiarazione da cui si evince che i materiali di consumo che potrebbero essere rinvenuti nel prodotto di carta stampata finito e utilizzati per operazioni di stampa, patinatura e finitura non contengono le sostanze cui fanno riferimento questi criteri in concentrazione superiore ai limiti autorizzati; iii) un elenco di tutti i materiali di consumo utilizzati nella stampa, nella patinatura e nella finitura dei prodotti di carta stampata. L'elenco include la quantità, la funzione e i riferimenti dei fornitori di tutti i materiali di consumo utilizzati nel processo di produzione.

Il richiedente dimostra la conformità a questo criterio fornendo una dichiarazione sulla non-classificazione di ogni singola sostanza nelle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo di cui all'elenco summenzionato conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, nella misura in cui ciò può essere determinato, come minimo, in base alle informazioni che rispondono alle prescrizioni elencate nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tale dichiarazione è supportata da informazioni riassuntive delle caratteristiche rilevanti associate alle indicazioni di pericolo di cui all'elenco summenzionato, con un livello di dettaglio specificato nelle sezioni 10, 11 e 12 dell'allegato II al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza).

Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere reperite tramite mezzi alternativi alle prove, ad esempio ricorrendo a metodi alternativi come metodi in vitro, modelli di relazioni quantitative struttura-attività o all'utilizzo di raggruppamenti o del metodo del read-across (riferimenti incrociati) conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006. Si incoraggia espressamente a condividere informazioni rilevanti.

Le informazioni fornite si riferiscono alle forme o agli stati fisici della sostanza o delle miscele utilizzate nel prodotto finito.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento REACH, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), un'apposita dichiarazione sarà sufficiente per soddisfare le prescrizioni di cui sopra.

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente sull'efficienza di recupero del sistema a ciclo chiuso/incapsulato o di un sistema di recupero o equivalente impiegato in relazione all'uso di toluene nei processi di stampa in rotocalco.

b) Sostanze elencate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non è concessa alcuna deroga al divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 66/2010, riguardo alle sostanze estremamente problematiche e inserite nell'elenco di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 %. I limiti di concentrazione specifici, determinati in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008, si applicano nel caso in cui la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %.

Valutazione e verifica: l'elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e inserite nell'elenco delle sostanze candidate in conformità all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Occorre fare riferimento all'elenco alla data della domanda.

Il richiedente dimostra la conformità a tale criterio fornendo dati sulla quantità delle sostanze utilizzate per la stampa dei prodotti di carta stampata e una dichiarazione che attesti che le sostanze di cui al suddetto criterio non sono presenti nel prodotto finito oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione va specificata nelle schede dati di sicurezza in conformità all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

c) Biocidi

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 o H411/R51-53, a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE del Consiglio⁽¹⁾ o del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono autorizzati soltanto a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) inferiore a 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato sperimentalmente, non superiore a 100.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce copie delle schede dati di sicurezza dei materiali per tutti i biocidi usati nelle diverse fasi di produzione, congiuntamente alla documentazione della concentrazione dei biocidi nel prodotto finito.

d) Agenti di lavaggio

Gli agenti di lavaggio impiegati per la pulizia nei processi di stampa e/o in sottoprocessi e che contengono idrocarburi aromatici sono ammessi solo se sono in conformità con il punto 2, lettera b), e se è rispettata una delle seguenti condizioni:

- i) la quantità di idrocarburi aromatici presente negli agenti di lavaggio usati non eccede lo 0,1 % (w/w);
- ii) la quantità annua di agenti di lavaggio a base di idrocarburi aromatici non eccede il 5 % (w/w) della quantità totale di agenti lavanti utilizzata in un anno civile.

Tale criterio non si applica al toluene usato come agente lavante nella stampa in rotocalco.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la scheda dati di sicurezza per ciascun agente di lavaggio usato in una tipografia nel corso dell'anno cui si riferisce il consumo annuo. I fornitori dell'agente di lavaggio forniscono dichiarazioni sul tenore di idrocarburi aromatici contenuto negli agenti di lavaggio.

e) Alchilfenoletossilati (APEO) — solventi alogenati — ftalati

Le seguenti sostanze e i seguenti preparati non possono essere addizionati a inchiostri, tinture, toner, adesivi o agenti di lavaggio o altri prodotti chimici di pulizia usati per la stampa del prodotto di carta stampata:

- gli alchilfenoletossilati e i loro derivati che in seguito a degradazione possono produrre alchilfenoli,
- i solventi alogenati che al momento della richiesta sono classificati nelle categorie di pericolo o di rischio elencate al punto 2, lettera a),
- gli ftalati che al momento della richiesta sono classificati con le frasi di rischio H360F, H360D, H361f conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità a detto criterio.

f) Inchiostri da stampa, toner, inchiostri, vernici, fogli e laminati

I seguenti metalli pesanti o i loro componenti non possono essere usati in inchiostri da stampa, toner, inchiostri, vernici, fogli e laminati (né come sostanza, né come parte di preparati usati): cadmio, rame (esclusa la ftalocianina di rame), piombo, nichel, cromo VI, mercurio, arsenico, bario solubile, selenio, antimonio. Il cobalto può essere usato fino allo 0,1 % (w/w).

Gli ingredienti possono contenere tracce di questi metalli fino a un massimo dello 0,01 % (w/w) provenienti da impurità nella materia prima.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione attestante la conformità al criterio così come dichiarazioni dei fornitori degli ingredienti.

Criterio n. 3 — Riciclabilità

Il prodotto di carta stampata è riciclabile. La carta stampata è disinchiostrabile e gli elementi non cartacei del prodotto di carta stampata sono facilmente rimovibili per garantire che tali elementi non ostacolano il processo di riciclaggio.

- a) Gli agenti di resistenza in umido possono essere usati solo se si può dimostrare la riciclabilità del prodotto finito.

⁽¹⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

- b) Gli adesivi possono essere usati solo se si può dimostrare la possibilità di rimuoverli.
- c) Le vernici di patinatura e laminazione, compreso il polietilene e/o polietilene/polipropilene, possono essere usate solo per le copertine di libri, blocchi per annotazioni, riviste e cataloghi, quaderni.
- d) La disinchiostroabilità deve essere dimostrata.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce i risultati della prova di riciclabilità per gli agenti di resistenza in umido e di rimovibilità per gli adesivi. I metodi di prova di riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (per agenti di resistenza in umido), il metodo INGEDE 12 (per la rimovibilità non solubile degli adesivi) o metodi di prova equivalenti. La disinchiostroabilità è dimostrata usando la «Deinking Scorecard»⁽¹⁾ dell'European Recovered Paper Council o metodi di prova equivalenti. Le prove devono essere svolte su tre tipi di carta: carta non patinata, patinata e trattata in superficie. Se un tipo di inchiostro da stampa è venduto solo per uno o due specifici tipi di carta, è sufficiente testare la carta o le carte in questione. Il richiedente fornisce una dichiarazione che attesti che i prodotti di carta stampata patinata e laminata sono conformi al punto 3, lettera b). Se una parte del prodotto di carta stampata è facilmente rimovibile (ad esempio una copertina di plastica o una copertina riutilizzabile di un quaderno), la prova di riciclabilità può essere svolta senza tale elemento. La facilità di rimozione degli elementi non cartacei è dimostrata da una dichiarazione emessa dalla società incaricata della raccolta della carta, dalla società che si occupa del riciclaggio o da un'organizzazione equivalente. Possono essere usati anche metodi di prova di parti terze competenti e indipendenti se è comprovato che diano risultati equivalenti.

Criterio 4 — Emissioni

a) Emissioni nell'acqua

L'acqua di processo, che contiene argento dal trattamento delle pellicole e dalla produzione di piastre nonché sostanze fotochimiche non può essere sversata in un impianto di trattamento delle acque reflue.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione del trattamento che effettua in sito sulle acque di processo contenenti sostanze fotochimiche e argento. Se la lavorazione della pellicola e/o la produzione di piastre sono esternalizzati, il subfornitore presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione del trattamento presso il subfornitore delle acque di processo contenenti sostanze fotochimiche e argento.

La quantità di Cr e Cu rilasciata in un impianto di trattamento delle acque reflue non può eccedere, rispettivamente, 45 mg per m² e 400 mg per m² di superficie del cilindro di stampa utilizzato nella stampa.

Valutazione e verifica: il rilascio di Cr e Cu nelle acque reflue è misurato negli impianti di stampa in rotocalco dopo il trattamento e prima del rilascio. Ogni mese viene raccolto un campione rappresentativo di Cr e Cu rilasciati. Almeno una volta all'anno viene svolta una prova analitica eseguita da un laboratorio accreditato e finalizzata a determinare il tenore di Cr e Cu in un sottocampione rappresentativo di tali campioni. La conformità a tale criterio è valutata dividendo il tenore di Cr e Cu, stabilito nella prova analitica annuale, per la superficie del cilindro usato nella macchina da stampa durante la stampa. La superficie del cilindro usato nella macchina da stampa durante la stampa è calcolata moltiplicando la superficie del cilindro (= $2\pi rL$, dove r è il raggio e L la lunghezza del cilindro) per il numero di produzioni di stampe annuali (= numero dei diversi lavori di stampa).

b) Emissioni nell'aria

Composti organici volatili (COV)

È necessario rispettare il seguente criterio:

$$(P_{\text{COV}} - R_{\text{COV}})/P_{\text{carta}} < 5 \text{ [kg/tonnellata]}$$

dove:

P_{COV} = il totale annuo dei chili di COV contenuti nei prodotti chimici acquistati e utilizzati per la produzione annua totale di prodotti di carta stampata

R_{COV} = il totale annuo dei chili di COV distrutti tramite abbattimento, recuperati dai processi di stampa e venduti o riutilizzati

P_{carta} = le tonnellate annue di carta acquistata e usata nella produzione di prodotti di carta stampata.

⁽¹⁾ Valutazione della riciclabilità dei prodotti di carta stampata — Deinkability Score — User's Manual, www.paperrecovery.org, «Publications».

Se una tipografia usa diverse tecnologie di stampa, il criterio in oggetto è rispettato distintamente da ciascuna tecnologia.

Il valore P_{COV} è calcolato in base alle informazioni della scheda dati di sicurezza relative al tenore di COV o in base a una dichiarazione equivalente presentata dal fornitore dei prodotti chimici.

Il valore R_{COV} è calcolato in base alla dichiarazione sul tenore di COV contenuta nei prodotti chimici venduti o in base al registro interno (o a qualsiasi altro documento equivalente) che riporta la quantità annua di COV recuperata e riusata nell'impianto.

Condizioni specifiche per la stampa offset heatset

- i) Per la stampa offset heatset ove per l'unità di asciugatura si abbia un'unità di postcombustione integrata, si applica il seguente metodo di calcolo:

$P_{COV} =$ il 90 % del totale annuo dei chili di COV contenuti nelle soluzioni di bagnatura utilizzate per la produzione annua di prodotti stampati + 85 % del totale annuo di chili di COV contenuti negli agenti di lavaggio usati per la produzione annua di prodotti di stampa.

- ii) Per la stampa offset heat set ove per l'unità di asciugatura non si abbia un'unità di post combustione integrata, si applica il seguente metodo di calcolo:

$P_{COV} =$ il 90 % del totale annuo dei chili di COV contenuti nelle soluzioni di bagnatura utilizzate per la produzione annua di prodotti di stampa + l'85 % del totale annuo di chili di COV contenuti negli agenti di lavaggio usati per la produzione annua di prodotti di stampa + il 10 % del totale annuo dei chili di COV contenuti negli inchiostri di stampa usati per la produzione annua di prodotti di stampa.

Per i) e ii) in questo calcolo possono essere usate percentuali proporzionalmente più basse del 90 % e dell'85 %, se si dimostra che rispettivamente oltre il 10 % o il 15 % del quantitativo annuo di COV (in chilogrammi) contenuto nelle soluzioni di bagnatura o negli agenti di lavaggio usati nella produzione annua di prodotti di stampa viene abbattuto dal sistema di trattamento dei gas di combustione generati dal processo di asciugatura.

Valutazione e verifica: il fornitore dei prodotti chimici fornisce una dichiarazione del tenore COV in alcol, agenti di lavaggio, inchiostri, soluzioni di bagnatura o altri prodotti chimici corrispondenti. Il richiedente fornisce una prova del calcolo conformemente ai criteri summenzionati. Ai fini del calcolo si prende in considerazione un periodo di produzione di 12 mesi. Nel caso di un impianto nuovo o ricostruito i calcoli prendono in considerazione almeno 3 mesi consecutivi di funzionamento a regime degli impianti.

- c) Emissioni della stampa in rotocalco di pubblicazioni

- i) Le emissioni di COV nell'aria della stampa in rotocalco di pubblicazioni non possono eccedere i 50 mg C/Nm³.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un'adeguata documentazione attestante la conformità a questo criterio.

- ii) Deve essere installato un sistema per la riduzione delle emissioni nell'aria di Cr⁶⁺.

- iii) Le emissioni nell'aria di Cr⁶⁺ non possono superare i 15 mg/tonnellata di carta.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una descrizione del sistema in uso e una documentazione relativa al controllo e al monitoraggio delle emissioni di Cr⁶⁺. La documentazione include i risultati delle prove concernenti la riduzione delle emissioni nell'aria di Cr⁶⁺.

- d) Processi di stampa cui non si applicano misure legislative

I solventi volatili generati dal processo di asciugatura della stampa heat set offset e dalla stampa flessografica devono essere trattati tramite recupero o combustione o qualsiasi metodo equivalente. In tutti i casi a cui non si applicano misure legislative, le emissioni nell'aria di COV non possono eccedere i 20 mg C/Nm³.

Tale requisito non si applica alla stampa serigrafica e alla stampa digitale. Inoltre non si applica a impianti di stampa heat set e flessografica con un consumo di solventi inferiore a 15 tonnellate annue.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una descrizione del sistema in uso nonché la documentazione e i risultati delle prove concernenti il controllo e il monitoraggio delle emissioni di Cr⁶⁺ in aria.

Criterio n. 5 — Rifiuti

a) Gestione dei rifiuti

L'impianto in cui vengono fabbricati i prodotti di carta stampata adotta un sistema di gestione dei rifiuti, compresi i prodotti residui derivanti dalla produzione dei prodotti di carta stampata, come definito dalle competenti autorità di regolamentazione locali e nazionali.

Le caratteristiche del sistema sono spiegate o documentate, includendo informazioni su almeno le seguenti procedure:

- i) gestione, raccolta, separazione e uso di materiali riciclabili provenienti dal flusso dei rifiuti;
- ii) recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali il ricorso all'incenerimento per la produzione di vapore o di calore, o a usi agricoli;
- iii) gestione, raccolta, separazione e smaltimento di rifiuti pericolosi, come definito dalle competenti autorità di regolamentazione locali e nazionali.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite nella gestione dei rifiuti. Se del caso, il richiedente fornisce ogni anno la corrispondente dichiarazione all'autorità locale. Se la gestione dei rifiuti è esternalizzata, anche il subfornitore presenta una dichiarazione di conformità con tale criterio.

b) Scarti cartacei

La quantità prodotta «X» di scarti cartacei è:

Metodo di stampa	Percentuale massima di scarti cartacei
Stampa offset a foglio	23
Coldset, giornali	10
Coldset, forma di stampa	18
Coldset rotazione (eccetto giornali e forme)	19
Heatset rotazione	21
Rotocalcografia	15
Flessografia (eccetto cartone ondulato)	11
Stampa digitale	10
Offset	4
Flessografia, cartone ondulato	17
Stampa serigrafica	23

dove:

X = tonnellate annue di scarti cartacei prodotti durante la stampa (inclusi i processi di finitura) del prodotto di carta stampata recante il marchio Ecolabel UE, diviso per le tonnellate annue di carta acquistata e usata per la produzione di prodotti di carta stampata recanti il marchio Ecolabel UE.

Se la tipografia svolge processi di finitura per conto di un'altra tipografia, la quantità di scarti cartacei prodotti in tali processi non è inclusa nel calcolo del valore «X».

Se i processi di finitura sono esternalizzati a un'altra società, la quantità di scarti cartacei che risulta dal lavoro esternalizzato è calcolata e dichiarata nel calcolo del valore «X».

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una descrizione del calcolo della quantità di scarti cartacei e una dichiarazione della società che raccoglie gli scarti cartacei dalla tipografia. Sono fornite le opzioni di esternalizzazione e i

calcoli sulla quantità di scarti cartacei correlati ai processi di finitura. Ai fini del calcolo si prende in considerazione un periodo di produzione di 12 mesi. Nel caso di un impianto nuovo o ricostruito il calcolo prende in considerazione almeno 3 mesi consecutivi di funzionamento a regime dell'impianto.

Criterio 6 — Consumo energetico

La tipografia tiene un registro di tutte le apparecchiature a consumo energetico (inclusi i macchinari, l'illuminazione, l'aria condizionata, gli impianti di raffreddamento) e introduce un programma di misure per migliorare l'efficienza energetica.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il registro delle apparecchiature a consumo energetico e il programma di ottimizzazione.

Criterio 7 — Formazione

A tutti i collaboratori coinvolti nelle operazioni quotidiane vengono impartite le competenze necessarie per garantire che i requisiti Ecolabel UE siano soddisfatti e costantemente migliorati.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, indica il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui è stata effettuata. Il richiedente fornisce inoltre all'organismo competente un campione del materiale di formazione.

Criterio 8 — Idoneità all'uso

Il prodotto deve essere idoneo allo scopo.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un'adeguata documentazione che attesti la conformità con questo criterio. Norme nazionali o commerciali, se rilevanti, possono essere usate dal richiedente per provare l'idoneità all'uso dei prodotti di carta stampata.

Criterio n. 9 — Informazioni da riportare sul prodotto

Il prodotto reca le seguenti informazioni:

«Si invita a riciclare la carta dopo l'uso».

Valutazione e verifica: il richiedente allega un campione dell'imballaggio sul quale siano riportate le informazioni richieste.

Criterio 10 — Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

Nella casella di testo facoltativa del marchio figura la seguente dicitura:

- Questo prodotto stampato è riciclabile
- Stampato su carta a basso impatto ambientale
- Prodotto e stampato con limitate emissioni di sostanze chimiche in aria ed in acqua

Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf>

Valutazione e verifica: il richiedente presenta un campione del prodotto di carta stampata su cui figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

